

Sinistri stradali:
spese legali dovute anche se la transazione avviene nei 60 giorni
Cassazione , sez. III civile, sentenza 31.05.2005 n° 11606

Il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento, l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni; la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con Sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005, rigettando il ricorso proposto da un istituto assicuratore il quale non riteneva di dover pagare gli onorari stragiudiziali di un professionista intervenuto per conto di un danneggiato da sinistro stradale. La società assicuratrice sosteneva che le spese di assistenza stragiudiziale erano dovute solo dopo il decorso di sessanta giorni dall'invio di una raccomandata con la quale l'avvocato aveva richiesto il risarcimento a nome della vittima.

La sentenza, senza dubbio, costituisce una questione di grande interesse per le compagnie di assicurazioni e per gli assicurati (danneggiati), anche se fino ad oggi la giurisprudenza ha taciuto sull'argomento e solo presagente ed illuminata dottrina ne ha considerato l'importanza sociale ed economica.

(Altalex, 22 giugno 2005. Nota a cura della Dott.ssa Angela Incagnoli)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 31 maggio 2005 n. 11606

(Pres. Giuliano - Rel. Malzone)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 17.07.01 XX, deducendo che, a seguito del sinistro stradale verificatosi tra l'auto di sua proprietà e quella di XX, assicurata con la XX, avvenuto in Roma in data 02.03.01 e consistito nel tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del XX la XX gli aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di £. 1.736.000, non comprensiva degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari stabiliti per legge all'avvocato cui aveva affidato la relativa pratica, conveniva in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Roma, per ivi sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze.

I convenuti, costituitisi, contestavano l'avversa pretesa, eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali, l'intervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese.

In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattispecie originaria della procedura per il risarcimento del danno prevista dall'art. 22 legge 990/69 aveva subito modificazioni con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che, spostando la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione all'assicuratore del giorno, dell'ora e del luogo disponibili per l'ispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere all'assicuratore uno *spatium deliberandi*, per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo fine evitargli ulteriori costi, quali, appunto, derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno.

stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.

Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in *Giust. civ.*, 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.

Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta sotto il profilo motivazionale e la violazione di legge l'eccessività della somma liquidata per le spese legali del procedimento ex art. 22 della menzionata legge, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha dato contezza della sua decisione e, a un tempo, la contestazione del *quantum debeatur*, a tale titolo, non è suscettibile di esame in sede di legittimità della decisione presa nel giudizio di equità necessario, in quanto le asserite violazioni delle tariffe professionali degli avvocati costituiscono norme di carattere sostanziale (Cass. civ. n. 1185/2003; n. 10363/2000).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.